



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai magistrati:

Dott. Vincenza Totaro

Presidente rel.

Dott. Sebastiano Napolitano

Consigliere

Dott. Rosa Del Prete

Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello
all'udienza del 12.12.2022 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1282/2020 R. G. Sezione Lavoro,
vertente

TRA

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappr.p.t.
rappr. e dif. dall'Avv. L. Cuzzupoli, come da procura in atti

APPELLANTE

E

FRONDELLA LUCIA

Rappr. e dif. dall'Avv. D. Pezzella, come da procura in atti

APPELLATA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 19.4.2018 presso il Tribunale di Napoli Nord Frondella Lucia dedusse di aver ricevuto in data 19.10.2017, dall'Inps di Aversa, un avviso di indebito relativo a prestazioni di disoccupazione agricola non spettanti per il periodo dall'1.1.2006 al 31.12.2006, pari a € 2.529,83. Tanto premesso chiese accertarsi la

illegittimità dell'indebito, per prescrizione e insussistenza del debito, con restituzione delle somme già corrisposte.

L'INPS si costituì e, con varie argomentazioni, chiese il rigetto della domanda.

Il Giudice di prime cure accolse la domanda, per intervenuta prescrizione, e dichiarò non dovute le somme di cui all'avviso del 3.10.2017 pretese dall'Inps con riferimento alla disoccupazione agricola per il periodo dall'1.1.2006 al 31.12.2006, con condanna dell'Inps al pagamento delle spese di giudizio.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 26.6.2020 l'INPS proponeva appello avverso tale sentenza lamentando l'erroneità della valutazione operata nella sentenza gravata. In particolare ribadiva che con il verbale ispettivo del 2010 si era proceduto all'annullamento dei rapporti di lavoro del 2006 e, pertanto, non era decorsa la prescrizione decennale ex art. 2033; che, comunque, sussisteva un'ipotesi di decadenza, non essendo stata promossa l'azione nei quattro mesi dalla “ definitività ” del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli ex art. 22 DL 7/1970 convertito in L. 83/1970, essendo intervenuto un provvedimento di cancellazione dalle liste dei braccianti agricoli, con pubblicazione telematica sul sito dell'INPS, in via telematica, ai sensi della Circolare INPS n.82/2012, come previsto dall'art. 38 commi 6 e 7 del D.L. n.98/2011, conv. in L. n.111/2011; che tale provvedimento di cancellazione telematica sortiva effetti anche per le annualità precedenti, rispetto all'entrata in vigore della normativa citata. Insisteva, infine e in via subordinata, sulla mancata prova, a carico della parte ricorrente, della sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, avendo gli ispettori oltretutto accertato che non vi era disponibilità dei fondi da parte del presunto datore di lavoro.

Si costituiva la parte appellata che con vane argomentazioni, chiedeva il rigetto del gravame.

All'odierna trattazione scritta la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e, pertanto, merita accoglimento.

Ed invero quanto all'articolato motivo di gravame, sopra riportato, deve rilevarsi che è fondata la preliminare eccezione di decadenza dall'azione.

Va, infatti accertata preliminarmente la decadenza della parte ricorrente, attuale appellata, dall'azione ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/70, conv.in legge n.83/70.

Invero, la Frondella può ritenersi aver impugnato l'elenco nominativo trimestrale del 2014, con il quale era stata resa nota la non iscrizione nelle liste telematiche dei braccianti agricoli, solamente in via giudiziaria, con il deposito del ricorso avvenuto in data 19.4.2018, ben oltre il termine di decadenza di 120 giorni previsto dalla data di pubblicazione per la proposizione dell'azione giudiziaria.

In tal caso la Cassazione, con diverse pronunce, ha stabilito in modo chiaro che “*L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dalla L. 1973, n. 533, art. 8, ma è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 c.c., salvo il limite del giudicato interno: essa riguarda, difatti, una materia sottratta alla disponibilità delle parti*”. (Cass. n. 20303/2022; Cass. n. 17653/2020; Cass. n. 40780/2021).

Disponendo che le notifiche siano eseguite mediante la pubblicazione telematica degli elenchi, si presuppone una conoscenza legale degli stessi da parte dei lavoratori interessati, nel senso che il perfezionamento degli adempimenti relativi alla pubblicazione telematica sul sito internet dell'Inps equivale ad ogni

effetto di legge alla notificazione degli elenchi, costituendo anzi l'unica modalità prevista per legge.

Il DL n.98/11 all'art.12 bis ha disposto, infatti, la notifica degli elenchi con modalità telematica, cioè tramite la pubblicazione degli stessi da parte dell'ente sul proprio sito internet entro il marzo dell'anno successivo a quello di riferimento. Di conseguenza, le stesse modalità di comunicazione vengono applicate anche ai riconoscimenti e disconoscimenti delle giornate lavorative, una volta intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale. L'attuale disciplina è stata espressamente dettata al fine di realizzare una maggiore economicità dell'azione amministrativa, nonché di deflazionare il contenzioso in materia previdenziale e di contenere la durata dei processi in materia previdenziale nel rispetto delle norme di cui agli artt. 11, 97 e 111 Cost..

D'altra parte la questione della decadenza collegata alla pubblicazione telematica delle liste dei braccianti agricoli vale – come correttamente lamentato dall'INPS – anche riguardo agli anni antecedenti l'entrata in vigore della normativa citata del 2011.

La Suprema Corte, infatti, di recente, medio tempore, ha avuto modo di chiarire che “La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma”. (cfr. Cass Sez. L - , **Sentenza** n. [37974](#) del 28/12/2022).

Nel caso di specie, a fronte dell'avvenuta cancellazione telematica nel 2014 e con deposito del ricorso giudiziario nel 2018, la parte ricorrente, attuale appellante, non ha provato di aver agito tempestivamente, decadendo così dalla possibilità di chiedere ed ottenere la reinscrizione nei predetti elenchi, condizione necessaria per poter fruire della prestazione previdenziale reclamata.

Venendo meno, quindi, il presupposto dell'iscrizione negli elenchi va rigettata la domanda di disoccupazione agricola per l'anno 2006, così come va rigettata la domanda riguardo alla illegittimità della

ripetizione di indebito azionata dall'Inps per la restituzione delle somme versate a titolo di disoccupazione agricola per il suddetto anno.

Pertanto, ritenuta assorbita ogni altra questione, l'appello è fondato e va accolto, con conseguente riforma della impugnata sentenza e con rigetto della domanda presentata in primo grado da Frondella Lucia.

Attesa la complessità della fattispecie e le difficoltà interpretative della norma, confermate dall'intervento recente della Suprema Corte le spese del doppio grado di giudizio vanno compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- In accoglimento dell'appello, ed in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda presentata in primo grado da Frondella Lucia.
- Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Napoli 12.12.2022

Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Totaro